



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. AOODRCA R.U. 13214/U

Napoli, 24.11.2015

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania  
LORO SEDI

Ai Dirigenti  
degli Uffici Ambito Territoriale  
LORO SEDI

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
LORO SEDI

**OGGETTO: Anno di formazione e di prova per i docenti neoassunti  
ELEMENTI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI**

Il piano di immissioni in ruolo, relativo all'a.s. 2015/16, richiede l'adozione di adeguate procedure organizzative, al fine di garantire ai docenti che ne abbiano titolo lo svolgimento del periodo di formazione e di prova, da realizzare presso l'istituzione scolastica in cui viene prestato il servizio. D'altra parte il nuovo piano di formazione assegna un ruolo fondamentale alla scuola – sede di servizio e valorizza in maniera significativa la funzione del docente cui sono assegnati i compiti di tutor.

Con la presente nota si ritiene, pertanto, di porre l'accento sui seguenti aspetti organizzativi fondamentali, preliminari rispetto all'avvio delle attività formative:

- ❶- l'anno di formazione e di prova per i **docenti in servizio su supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche**;
- ❷- l'anno di formazione e di prova dei **docenti in servizio part time o spezzone orario**;
- ❸- la nomina del **docente tutor**.

Al riguardo la C.M. n. 36167 del 5/11/2015, che si allega e cui si rinvia, fornisce importanti chiarimenti.

❶ Per quanto concerne il primo punto, sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ambito Territoriale, nella scuola in cui il docente neo-assunto presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:

- *la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;*
- *la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;*
- *per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.*
- *la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.*

I docenti interessati a chiedere l'autorizzazione di cui sopra, potranno **compilare il format allegato** ed inoltrarlo all'**Ufficio di Ambito Territoriale di competenza** entro il **03 dicembre 2015**. Sarà cura degli Uffici di Ambito Territoriale:

- inviare, alle sedi di servizio dei docenti richiedenti, il format con, in calce, l'eventuale autorizzazione;
- inoltrare, entro il giorno **11 dicembre 2015**, gli elenchi dei docenti autorizzati all'Ufficio III dell'USR Campania, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica [annamaria.dinocera@istruzione.it](mailto:annamaria.dinocera@istruzione.it)

Occorre ricordare che il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per "classi di concorso affini" si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998, ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo (come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c del D.M. n.850/2015). **In tali casi l'autorizzazione è di competenza del Dirigente Scolastico della scuola di servizio.**

❷ Per quanto concerne il secondo punto, la C.M. n. 36167/2015 stabilisce che, fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto d'insegnamento.

❸ In merito al terzo punto, le istituzioni scolastiche, sedi di servizio dei docenti neo-assunti, dovranno porre una **particolare attenzione nell'individuazione del docente che svolge le funzioni di tutor** cui è assegnata una **funzione di accoglienza, di accompagnamento, di tutoraggio, di supervisione professionale**. Al riguardo la citata C.M. 36167 evidenzia quanto tale compito richieda specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, necessarie affinché il periodo di formazione e di prova si caratterizzi come un effettivo periodo di crescita professionale.

*“La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio”.*

Con successiva nota si forniranno specifiche indicazioni in merito all'intervento formativo e alle modalità con cui i docenti neo-assunti potranno inviare l'istanza per la scelta della scuola - polo ove si svolgeranno i laboratori formativi in presenza.

Le istituzioni scolastiche, già individuate quali poli formativi a livello regionale per l'anno di formazione 2014-15, sono **riconfermate** istituzioni titolari della gestione amministrativo contabile dei finanziamenti, così come anticipato nella nota MIUR-DirPERS n. 6768/2015, in modo da favorire una più celere ed efficiente organizzazione delle diverse attività.

Allegati:

- C.M. n. 36167/2015
- Format - autorizzazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

**f.to Luisa Franzese**

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  
D. Lvo n. 39/1993